



Bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio

A.A. 2016/2017

Il presente concorso è bandito in conformità allo "Schema di bando regionale da adottarsi dai Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario per l'assegnazione dei benefici a concorso", di cui alle disposizioni della L.R. 13/12/2004 n. 33, in particolare dall'articolo 3 e della D.P.C.M. 9/4/2001, attuativo dell'art. 4 della Legge 2/12/1991 n. 390 e della *Giunta regionale della Lombardia n. X/5312 del 20/06/2016*.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti che nell' A.A. 2016/2017 sono iscritti ai corsi di studio accademici dell' I.S.S.M. "C. Monteverdi" di Cremona e che sono in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi del Triennio accademico di primo livello per un periodo pari a sette semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli iscritti ai corsi del Biennio accademico di secondo livello per un periodo pari a cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a un anno oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

L'I.S.S.M. "Claudio Monteverdi" di Cremona mette a concorso borse di studio nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute in sede regionale nell'esercizio finanziario 2016 per l'a.a. 2016/2017.

Tali borse sono destinate agli studenti iscritti ai corsi attivati dall' I.S.S.M. "C. Monteverdi" di Cremona.



Il numero delle borse di studio è ripartito tra i diversi corsi di studio nel seguente modo:

Tabella A – numero borse di studio	Borse di studio
Studenti iscritti al primo anno dei corsi triennali di primo livello e dei corsi biennali di secondo livello	2
Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi triennali di primo livello e dei corsi biennali di secondo livello	2

2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- per la prima volta a un regolare anno di corso dei corsi accademici triennali di primo livello e biennali accademici di secondo livello attivati ai sensi della normativa vigente;
- a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi accademici triennali di primo livello e biennali di secondo livello attivati ai sensi della normativa vigente.

-

Gli studenti, nell' A.A. 2016/2017, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'A.A. 2016/2017 conseguiti sia in Italia che all'estero;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

-

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'A.A. 2016/2017:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede AFAM con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.



Qualora nella propria carriera accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessarie per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previste per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

I richiedenti, per essere ammessi alle graduatorie definitive devono essere regolarmente iscritti per l'A.A. 2016/2017 alla data del 31.10.2016 (si precisa che per risultare regolarmente iscritti la tassa di immatricolazione ed il contributo alla didattica devono essere pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

3.1) REQUISITI DI MERITO

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi accademici di primo livello (triennio) e di secondo livello (biennio):

- a) Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 80/100;
- b) Superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di diploma accademico senza obblighi formativi aggiunti.

Per gli **studenti stranieri** se il voto di diploma è espresso in termini qualitativi (diplomi stranieri) deve avere il significato almeno di "Buono" in una scala che va da "sufficiente" a "ottimo".

In questo ultimo caso la traduzione di diploma dalla lingua originale in italiano deve riportare la corrispondenza del voto espressa come "sufficiente", "buono", "distinto" oppure "ottimo" pena l'esclusione dalla graduatoria.

Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi dell'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona decadono dal beneficio di Borsa di studio, qualora entro il 15 marzo 2016, non abbiano conseguito almeno 35 crediti. Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un bonus pari a n. 5 crediti.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi accademici triennali di primo livello e biennali specialistici di secondo livello devono aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 30 novembre, il numero di crediti formativi indicati nella seguente tabella



Tabella B.1 – Requisiti di merito (<i>crediti formativi da acquisire entro il 15 marzo 2017</i>)		
Corsi di studio	Anno di corso	
	2°	3°
Triennio accademico di primo livello	35	105
Biennio accademico di secondo livello	35	

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Gli studenti iscritti al secondo anno (per il Triennio e Biennio) e al terzo anno (per il Triennio) dei corsi accademici dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito.

L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo.

In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- 10 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso dell'accademico di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva al Biennio. Tale disposizione non si applica agli iscritti al Biennio provenienti da vecchi ordinamenti.

3.2) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l'anno 2016, con riferimento al nucleo familiare:



- un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente universitario (ISPEU) (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non superiore ad € 50.000,00;
- un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 (in particolare all'articolo 8) e alla relativa circolare INPS N. 171 del 18.12.2014.

Ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per le determinazione dell'ISEE. La certificazione ISEE ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

In particolare, l'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare specificata nella seguente tabella

	Valore I.S.E.E. Universitario				
1° fascia	da	euro	0,00	a	14.420,31
2° fascia	da	euro	14.420,32	a	17.709,34
3° fascia	da	euro	17.709,35	a	23.000,00

Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 Bis. e D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 5. Secondo tale normativa ogni individuo può appartenere ad un solo nucleo familiare ai fini ISEE.

In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;



- dai soggetti non presenti nello stato di famiglia del richiedente ma fiscalmente a carico al 100% di uno o più dei componenti dello stato di famiglia;
- tutti coloro che risultano presenti nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela o affinità, ad eccezione di chi, maggiorenne, risulta fiscalmente a carico al 100% di soggetti terzi non presenti nello stato di famiglia;
- dal soggetto che, eventualmente, ha fiscalmente a carico al 100% il richiedente ma non compare nello stato di famiglia del richiedente
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione dell'ISSE/ISEU anche se non presenti nello stato di famiglia, inoltre se non ricorrono le condizioni di studente indipendente.

Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo quanto ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 6.500,00.

In assenza di uno di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello della famiglia di origine.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. 286/98 e s.m.i. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).



4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

	Tipologia studente		
	In sede	Pendolari	Fuori sede
1° Fascia	€ 1.954,00	€ 2.155,00	€ 2.106,00
2° Fascia	€ 1.503,00	€ 1.702,00	€ 1.535,00
3° Fascia	€ 1.188,00	€ 1.384,00	€ 987,00

STUDENTI IN SEDE

€ 1.954,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 1^a
€ 1.503,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 2^a•
€ 1.188,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 3^a•

STUDENTI PENDOLARI

€ 2.155,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 1^a
€ 1.702,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 2^a
€ 1.384,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI FUORI SEDE

€ 2.106,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 1^a
€ 1.535,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 2^a
€ 987,00 + n. 100 buoni pasti del valore di euro 7,00 ciascuno, se inseriti nella fascia reddituale 3^a

DEFINIZIONE DI "STUDENTE PENDOLARE" e "STUDENTE FUORI SEDE"

- *Studente in sede*: residente nel comune ove hanno sede i corsi di studio frequentati o in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della L.R. n. 6/2012 (art. 2, comma 3, lettera B);
- *Studente pendolare*: residente in un comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati, in un lasso temporale compreso tra 60 e 90 minuti;
- *Studente fuori sede*: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore ai 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato "pendolare".



Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto di affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un suo genitore, oppure per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.

Nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione, dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, una dichiarazione scritta dall’intestatario del contratto o dal proprietario, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità di quest’ultimo, attestante la durata della permanenza nell’anno accademico 2016-2017, specificando le date di inizio e fine del domicilio e la quota allocativa mensilmente pagata. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il termine di presentazione della domanda.

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia stato già prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli.

5) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

5.1) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l’importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati in sede, di € 3.908,00 per studenti considerati pendolari e € 7.157,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell’interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

5.2) Studenti laureati (c.d. “premio di laurea”)

Gli studenti che nell’A.A. 2016-2017 sono iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico o di un corso di laurea attivato precedentemente al D.M. 509/1999 che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio o che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta hanno diritto, a domanda presentata perentoriamente entro 60 giorni dal conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico o della laurea specialistica, a un’integrazione dell’ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00.

Tale diritto è esteso agli studenti che nell’a.a 2016/2017 sono iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea specialistica e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio purchè:



- conseguano la laurea specialistica in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio;
- la carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni;
- non abbiano già beneficiato del premio di laurea.
- E' possibile anche attribuire il beneficio anche agli studenti che acquisiscono il diploma di laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio e che non intendono iscriversi alla laurea specialistica.

6) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEEU studente} \times 1.000}{23.000,00}$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica del minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti e delle annualità superate, entro il 15 marzo 2017, e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami.

I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei crediti formativi o delle annualità sostenute;
- 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio relativo alla situazione economica maggiore. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.



Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 15 marzo 2017 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\frac{(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi})}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})} \times 600$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Votazione media studente} - 18)}{(30 - 18)} \times 400$$

7) TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate presso gli uffici della Segreteria dell'ISSM "C. Monteverdi", o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 31 marzo 2017, compilando l'apposito modulo.

Considerando i termini fissati dal bando in relazione a ciascun beneficio, lo studente deve:

- stampare, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile;
- procurarsi la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- procurarsi l'attestazione ISEEU/ISPEU;
- consegnare all'ISSM "C. Monteverdi" presso gli uffici di segreteria la seguente documentazione:
 - la domanda di ammissione sottoscritta;
 - la fotocopia del documento d'identità;
 - la fotocopia della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
 - l'Attestazione ISEEU/ISPEU;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto dal bando in relazione ai singoli benefici.

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE e dell'Attestazione ISEEU, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale (CAF) previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio oppure presso gli uffici di ciascun Ente, secondo modalità adeguatamente pubblicizzate.



La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc. che possa costituire motivo di esclusione dai benefici richiesti).

Gli studenti stranieri devono inoltre allegare alla domanda la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare di appartenenza, alla situazione economica del nucleo familiare nonché i certificati relativi ai titoli di studio posseduti.

8) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 10 aprile 2017 sul sito www.istitutomonteverdi.it, saranno inoltre esposte all'Albo di Istituto, presso la sede di Cremona, in Via Realdo Colombo, 1.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate con atto scritto, all'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona entro e non oltre i 5 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante comunicazione tramite posta elettronica e affissione all'Albo di Istituto.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.

9) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le borse di studio sono assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore generale all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia 13 novembre 2002, n.21650.



Le borse sono erogate in due rate secondo le modalità di seguito riportate, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fonti da parte della Regione Lombardia e sarà corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio è erogata entro il 31 maggio 2017, mentre il saldo dell'importo della borsa è erogato al conseguimento dei crediti formativi richiesti. In caso di revoca, lo studente dovrà restituire quanto percepito in denaro, nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti. La restituzione, previo accordo con il Conservatorio, potrà avvenire anche a rate.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio verrà erogata entro il 31 maggio 2017, mentre il saldo sarà erogato entro il 31 luglio 2017.

10) INCOMPATIBILITA' – DECADENZA - REVOCA

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura (all'ammonizione scritta), per infrazioni compiute nei confronti dell'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona;
- non presenti all' ISSM "C. Monteverdi" di CREMONA, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- lo studente decade dal diritto di usufruire dei benefici/servizi ottenuti, nel momento in cui consegua il titolo accademico.



11) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA'

Nel caso di trasferimento ad altra Istituzione AFAM o ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda, presentata all'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona, verrà dallo stesso trasmessa all'Ente dell'Istituzione AFAM/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio eventualmente riconosciuto dall'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona: dovrà perciò restituire le eventuali rate già riscosse.

Lo studente che si sia trasferito da altra istituzione AFAM o da altra Università all'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda purchè presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

L'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della borsa di studio secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, avvalendosi della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. UNICO, Dichiarazione IVA etc.).

In caso di dichiarazioni non veritiere, verranno applicate le sanzioni previste dagli art. n. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'articolo 23 della L. 390/1991, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'Autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 34 della Legge Regionale n. 33 del 25 novembre 1994).

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente presso gli uffici della Segreteria dell'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona (Donatella).

13) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)

L'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona è il titolare del trattamento dei dati.
I dati personali acquisiti con la Dichiarazione Sostitutiva Unica:



- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando.
- sono raccolti dall'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona e utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge.
- possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'ISSM "C. Monteverdi" di Cremona per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il
Cremona, lì 15 dicembre 2016

F.to Il direttore
(Prof. Andrea Cigni)

(F.to digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 445/2000 e del Dlgs. 82/2005)